

OGGETTO

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MANUFATTI CON SINGOLO IMPIEGO C.D. "PLASTIC TAX"

AGGIORNAMENTO

5 FEBBRAIO 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 27.12.2019 NR. 160 articolo 1, commi 634-652
L. 27.12.2019 NR. 160 articolo 1, commi 653-658

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

RA
LEGGE DI BILANCIO
L 20191227 n 160 L Bilancio 2020

CODICE CLASSIFICAZIONE

10
500
011

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

La Legge di Bilancio 2020, nell'ambito delle misure a sostegno dell'ambiente, ha introdotto a partire da luglio 2020, l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) c.d. Plastic Tax, che si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

Con la plastic tax l'Italia non fa altro che adeguarsi alla normativa comunitaria e, segnatamente, alla Direttiva 2019/904/UE, che si inserisce nell'ambito delle misure volte a ridurre la diffusione dei prodotti in plastica più nocivi per l'ambiente e che maggiormente inquinano il mare e le spiagge d'Europa.

Correlata con la Plastic Tax è stato previsto un credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico dei produttori di materie plastiche.

Qui di seguito si fornisce una sintesi della nuova imposta e del credito d'imposta relativo all'adeguamento tecnologico.

OGGETTO

La normativa di riferimento stabilisce che *“i manufatti devono essere realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non devono essere ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati”*.

Sono esclusi dall'imposta:

- ▶ i manufatti compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
- ▶ i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e
- ▶ i manufatti adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Si considerano manufatti anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui sopra che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi manufatti o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche.

Inoltre, si considerano sempre manufatti i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

MOMENTO IMPOSITIVO ED ESIGIBILITÀ

L'obbligazione tributaria, sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale o dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea.

L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
- per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:
 - all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;
 - all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
 - per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

SOGGETTI PASSIVI

Soggetto passivo è:

- ▶ per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante. A tal fine, non si considera tale il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta è dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 11/2020

PAGINA

3/5

- per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

MISURA DELL'IMPOSTA

L'imposta sul consumo di MACSI è individuata in 0,45 euro per kg di materia plastica contenuta nei MACSI.

ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

L'imposta non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione Europea o esportati dallo stesso soggetto.

Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione Europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento.

L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo.

DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

La definizione dell'imposta dovuta avviene a mezzo di dichiarazioni trimestrali in cui sono riportati i quantitativi delle materie plastiche contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dello scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta risulti già versata da altri soggetti obbligati.

La dichiarazione è presentata dai soggetti passivi (escluso l'importatore) all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.

Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale.

In caso di un'imposta dovuta in misura inferiore a 10 euro, non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione e di versamento.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione, esclusivamente tramite modello F24, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

I soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.

L'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) 1186/2009.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 11/2020

PAGINA

4/5

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

I controlli sono delegati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli che può accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La G. di F., al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni effettua i controlli avvalendosi delle facoltà e dei poteri per l'espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, D.Lgs. 68/2001.

Ai fini della riscossione, trova applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. 112/1999.

È previsto che non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 10 euro.

RIMBORSO

È previsto il rimborso dell'imposta se indebitamente pagata.

Il termine ultimo per la richiesta di rimborso è di 2 anni dal pagamento.

Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di 5 anni; la prescrizione è interrotta se viene esercitata l'azione penale. In tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

Non è ammesso il rimborso di somme inferiori o pari a 10 euro.

SANZIONI

Il regime sanzionatorio è così definito:

- ❖ mancato pagamento dell'imposta: sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (non inferiore a 500 euro);
- ❖ ritardato pagamento dell'imposta: sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta (non inferiore a 250 euro);
- ❖ tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione: sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.

ENTRATA IN VIGORE

Tale imposta entrerà in vigore a partire da luglio 2020.

Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da pubblicare, entro il mese di maggio 2020, nella Gazzetta Ufficiale, saranno definiti:

- ⇒ identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione Europea;
- ⇒ contenuto della dichiarazione trimestrale;
- ⇒ modalità per il versamento dell'imposta;
- ⇒ modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta a carico dei soggetti obbligati;
- ⇒ modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità;
- ⇒ individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 11/2020

PAGINA

5/5

- ⇒ modalità di rimborso dell'imposta;
- ⇒ svolgimento attività di accertamento, verifica e controllo;
- ⇒ modalità per la notifica degli avvisi di pagamento.

CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PRODUTTORI MATERIE PLASTICHE

Viene introdotto, in coerenza con gli obiettivi che saranno delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, un credito di imposta per le imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

Il credito d'imposta è stabilito in misura pari al 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Per le spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per la formazione 4.0.

La misura massima del credito è individuata in 20.000 euro per azienda beneficiario ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti annuali di utilizzo dei crediti d'imposta ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34, L. 388/2000.

Ai fini della fruizione, il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Il credito è concesso nel limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2021 e soggiace alle regole de minimis.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2020, sono individuate le disposizioni applicative necessarie.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del Credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico, nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della Comunicazione al MISE, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)*

dott.ssa Adriana ADRIANI